

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7400 del 31/12/2025
Oggetto	oltura alla società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi del DLgs 387/2003, con Determina della Provincia n. 1122/2011 del 17/05/2011 - relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in comune di San Pietro in Casale (BO) - foglio catastale 23, mapp. 139, 140.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7672 del 29/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno trentuno DICEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, SALVATORE GANGEMI, determina quanto segue.

Oggetto: Voltura alla società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl dell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi del DLgs 387/2003, con Determina della Provincia n. 1122/2011 del 17/05/2011 - relativa ad un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in comune di San Pietro in Casale (BO) - foglio catastale 23, mapp. 139, 140.

IL RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE METROPOLITANA

Visti:

- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità.” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia”, e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs n. 190/2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.”;

Richiamati:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni in materia di ambiente ed energia in capo all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia(Arpae);
- la deliberazione DDG n. 103/2024, del Direttore Generale ARPAE Regione Emilia Romagna, di conferimento all’Ing. Leonardo Palumbo dell’incarico di Responsabile dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE,
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento nuovi incarichi di funzione.

Premesso che:

- In data 17/05/2011, la Provincia di Bologna - Servizio Pianificazione Ambientale ha rilasciato, l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art 12 del DLgs 387/2003, con Determinazione 1122/2011 del 17/05/2011 alla società ENERBO Srl, avente sede legale in comune di Bologna, Via della Battaglia n.27 (c.f. e p.iva 03059331201), per la costruzione e l’esercizio di un impianto produzione energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica in comune di San Pietro in Casale, via Bassa (foglio 23 mappali 136-137) ed opere connesse.
- Tale Autorizzazione Unica è stata successivamente volturata dalla Provincia di Bologna con Determinazione

Dirigenziale n. 2747/2011 datata 16/11/2011 a favore della Società PV SAN PIETRO IN CASALE Srl, avente sede legale in comune di con sede in Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia, n. 10 (cf e p.iva 03133421200).

- In data 23/10/2025, con istanza di voltura congiunta¹, le società PV SAN PIETRO IN CASALE Srl (impresa cedente) e PRODUZIONE FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl (impresa subentrante) hanno richiesto ad ARPAE-AACM la volturazione dell'Autorizzazione Unica - Determinazione n° 2747/2011.

Considerato che:

- Nell'istanza di voltura sono stati allegati, in particolare, i seguenti documenti:
 - Atto di Fusione per incorporazione della Società PV SAN PIETRO IN CASALE Srl nella Produzione Fotovoltaiche Pugliesi Srl, poi ridenominata, a seguito delle fusione, in PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl, che subentra alla società incorporata in tutti i diritti e i rapporti giuridici attivi e passivi. L'atto di fusione è sottoscritto presso il notaio Marcello Giuliano Rep. 4280 del 12/09/2025 registrato a Milano il 16/09/2025 al n. 92131 serie IT
 - Contratto di locazione relativo ai terreni interessati dall'area di impianto (foglio catastale 23, mapp. 139, 140 - a seguito di frazionamento dei mappali 136-137), tra il Locatore Sagitta SGR Spa e il Conduttore PV SAN PIETRO IN CASALE Srl che assume la piena disponibilità dell'area di impianto fino al 31/08/2031. Tale contratto di locazione è stato sottoscritto in data 30/06/2021 a rogito del Notaio Carlo Munafò, Rep. n. 40544 - raccolta n. 21167, registrato a Varese il 07/07/2021 n.23614 serie IT.
- Nell'istanza di voltura congiunta la Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione e a fornire le garanzie finanziarie da prestare a favore dell'Ente preposto ai fini della dismissione dell'impianto.
- Ad oggi non risulta ancora pervenuta la comunicazione antimafia richiesta tramite BDNA nonostante i termini temporali stabiliti dalla normativa vigente siano scaduti in data 30/11/2025². Pertanto si conclude il procedimento con l'emissione dell'atto di voltura richiesto ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis D.lgs n. 159 del 06/09/2011, così come modificato dal D.lgs 153/2014, fermo restando che detto provvedimento autorizzativo potrà essere soggetto a revoca qualora venissero accertate le cause di decadenza, di sospensione o di divieto ai sensi dell'art. 67 del D.lgs n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.
- In data 06/10/2025, allegato all'istanza, la Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ha provveduto, al fine del rilascio del presente provvedimento autorizzativo, all'assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo (pari a € 16,00) ai sensi del D.P.R. 642/1972 e s.m.i., mediante apposizione e annullamento del contrassegno emesso in data 29/08/2025 e identificato con il seguente numero seriale: 01230673521123.
- La Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl obbligata al rispetto di tutte le prescrizioni indicate nell'Autorizzazione Unica rilasciata dalla Provincia di Bologna con Determina n. 1122/2021 del 17/05/2011.

Valutato che vi siano le condizioni per disporre la voltura dell'Autorizzazione Unica in oggetto a favore della Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl, confermando tutti pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, assorbiti dal provvedimento finale.

DETERMINA DI

- **Volturare** l'Autorizzazione Unica Delibera con Determina Dirigenziale n. 1122/2011 del 17/05/2011, rilasciata dalla Provincia di Bologna, ai sensi dell'art 12 del DLgs 387/2003, alla società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl, avente sede legale in comune di Milano, via Corso Italia n.13 - c.f e p.iva

¹ Istanza di voltura agli atti con PG n. 188384 del 23/10/2025 (pratica Sinadoc n. 33899/2025)

² Richiesta alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) Prot n. PR_MIUTG__0346803_20251031 del 31/10/2025

10901431006; sono fatti salvi tutti i pareri, i nulla-osta, le autorizzazioni ed altri atti di assenso assorbiti e sostituiti da detta Autorizzazione Unica, già intestata a società ENERBO Srl, poi volturata a PV SAN PIETRO IN CASALE Srl.

- **Obbligare** la Società PRODUZIONI FOTOVOLTAICHE ITALIANE Srl al rispetto puntuale di tutte le condizioni e prescrizioni tecniche ed amministrative impartite nell'Autorizzazione Unica Determina n. 1122/2011 del 17/05/2011 che viene allegata al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
- **Trasmettere** entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, una nuova fideiussione, bancaria o assicurativa, oppure aggiornare la polizza fideiussoria assicurativa n.1961378 del 27/02/2023 di REVO Insurance Spa con durata dal 27/12/2022 al 27/12/2027 e ora riferita a PV SAN PIETRO IN CASALE Srl.
- **Comunicare** che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. di Bologna nel termine di 60 giorni, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti: per la ditta autorizzata, dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso; per gli altri interessati, dalla data di pubblicazione dell'avviso di emessa autorizzazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia Romagna.

Allegati

Allegato A: Autorizzazione unica Determina della Provincia n. 1122 del 17/05/2011 e Voltura a favore di PV SAN PIETRO IN CASALE con Determina 2747/2011 datata 16/11/2011 pg 176144/2011

per IL RESPONSABILE
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA
Leonardo Palumbo

L'INCARICO DI FUNZIONE
UNITÀ RIFIUTI BONIFICHE ED ENERGIA
Salvatore Gangemi³
(atto firmato digitalmente)⁴

³ D.D.G. n. 26/2024 Direzione Generale. Istituzione Incarichi di Funzione e Determinazione della Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406 del 29/05/2024

⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

ALLEGATO A

Autorizzazione unica Determina della Provincia n. 1122/2011 del 17/05/2011 e Voltura a favore di PV SAN PIETRO IN CASALE con Determina n. 2747/2011 datata 16/11/2011 pg 176144/2011

SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto a terra per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile della potenza nominale di 0,999 MWe, tramite conversione solare-fotovoltaica, da installare a terra in area classificata come agricola dallo strumento urbanistico del Comune di San Pietro in Casale (foglio 23, mappale 136-137). Beneficiario: ENERBO S.R.L. - D.Lgs. n. 387/2003; L.R. 26/2004; D.M. 10/09/2010.

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Decisione

1. autorizza¹ ENERBO S.R.L. (P.I. 03059331201, sede legale a Bologna in via della Battaglia, 27) alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra della potenza elettrica nominale complessiva di 0,999 MW sulle aree immobiliari censite al mappale 23, foglio 136-137 del registro catastale del Comune di San Pietro in Casale (Bo) - di cui la ditta autorizzata vanta la piena disponibilità giuridica² - e delle infrastrutture di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione dell'energia elettrica su aree parimenti rientranti nella propria disponibilità³, in conformità con le soluzioni tecniche dettagliate nel progetto approvato in via definitiva dalla Conferenza dei Servizi decisoria⁴, e a condizione che siano rispettate le prescrizioni tecniche, generiche e specifiche,

¹ L'art. 3, comma 1, lett.b) della L.R. 26/2004, nell'ambito delle disposizioni in materia energetica, assegna alle Province del territorio l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati alla Regione, in ordine al rilascio della autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dei nuovi impianti per la produzione di energia elettrica aventi potenza termica inferiore a 50 MW.

² Come da rogito di compravendita (agli atti P.G. 74972/2011), stipulato sotto forma di atto pubblico autenticata in data 29 aprile 2011, regolarmente registrato e trascritto ai sensi dell'art.12, comma 4 *bis* D.Lgs. 387/2003, ribadito al par. 13.1 lett. c) delle Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti F.E.R. e nella Circolare interpretativa P.G. 2011 0084824 del 04/04/2011 dell'Assessorato Regionale Programmazione territoriale, Urbanistica, Reti di infrastrutture, Mobilità, Logistica e Trasporti.

³ Ai sensi dell'art. 1 *octies* della L.129/2010 di conversione del D.L. 105/2010 "le opere connesse e le infrastrutture indispensabili di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/2003, comprendono le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale necessarie all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, come risultanti dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete". La nozione di unitarietà dei ogni impianto FER è stata ripresa e sviluppata dalle nuove Linee Guida Nazionali (approvate il 10.09.2010 con D.M. Sviluppo Economico) nella Parte I, punto 3.1 nonché Parte III, par. 13, lett. f), fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 3.2 e 3.4.

⁴ Come da resoconto verbale P.G. 62558 del 11/4/2011.

strutturali e gestionali compendiate nell'Allegato *sub A*)⁵ del presente provvedimento, salva l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 28/2011 in caso di violazione di una o più di esse⁶ ;

2.dà atto che il presente provvedimento unico, in quanto tale, comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli altri atti di assenso comunque denominati, quali atti necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico complessivamente inteso, acquisiti dall'Autorità Procedente all'esito dei lavori istruttori della Conferenza dei Servizi, presso gli Enti e le Amministrazioni rispettivamente competenti:

- Parere di conformità urbanistica ed edilizia rilasciato dal Comune di San Pietro in Casale⁷;
- Nulla Osta Ministero Sviluppo Economico -Dipartimento per le Comunicazioni⁸
- Nulla Osta del Comando 1^a Regione Aerea⁹
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti USTIF¹⁰

1.obbliga la ditta testé autorizzata ad ottemperare ai seguenti obblighi amministrativi:

- dare avvio¹¹ ai lavori, pena l'inefficacia dell'atto autorizzativo, entro sei mesi dalla data in cui il provvedimento di Autorizzazione Unica sia divenuto inoppugnabile, dandone comunicazione tempestiva, entro il giorno successivo a quello dell'effettivo avvio, all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e al Settore Urbanistica del Comune di Galliera, la dimensione delle strutture edilizie escludono da parte della Ditta gli adempimenti previsti di quanto prescritto dalla normativa regionale antisismica;
- consegnare i lavori nel termine massimo di tre anni dalla data di rilascio del presente titolo, certificando di aver puntualmente osservato, tramite relazione redatta da un tecnico abilitato, le caratteristiche impiantistiche attestate nel progetto definitivo, nonché tutte le prescrizioni strutturali di cui all'Allegato sub A), pena la decadenza del titolo autorizzativo;
- mettere in esercizio l'impianto ovvero effettuare il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, entro diciotto mesi dalla data di consegna dei lavori, ferma restando in caso di ritardo ingiustificato e protratto, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 19

⁵ Estratto delle prescrizioni contenute nell'allegato della Relazione tecnica di fine istruttoria (recante P.G. 62291 del 11/4/2011) stilata e sottoscritta dal Responsabile del procedimento unico.

⁶ L'art. 44 rubricato "Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio", al comma 3 prevede che la violazione di una o più prescrizioni stabilite con l'autorizzazione sia punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a un terzo dei valori minimo e massimo di cui ai commi 1 e 2, comunque non inferiore a euro 300, fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente per le fattispecie di cui ai commi 1,2 e 3, nonché la potestà sanzionatoria comunque spettante alle Regioni e agli Enti locali.

⁷ P.G.58653 del 05/04/2011 e P.G. 64938 del 13/04/2011

⁸ P.G. 41964 del 14/03/2011

⁹ P.G. 43989 del 16/03/2011

¹⁰ P.G. 82050 del 12/05/2011

¹¹ Il termine di fine dei lavori, quale condizione di efficacia dell'A.U. (cfr. Parte III delle Linee Guida Nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, par. 15, punto 5: "L'A.U. prevede un termine per l'avvio e la conclusione dei lavori decorsi i quali, salvo proroga, la stessa perde efficacia") viene mutuato dall'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001(Testo Unico dell'Edilizia).

della L.R. n. 26/2004;

- segnalare e documentare eventuali ritardi nell'inizio dei lavori e nell'entrata in esercizio dell'impianto dovuti a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al titolare dell'A.U., concordando con la competente Amministrazione Provinciale l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
- trasmettere all'U.O. Energia, entro centoventi giorni dalla notizia del rilascio della presente A.U., copia della qualifica I.A.F.R. attestata dal Gestore dei Servizi Elettrici, anche al fine di collaborare all'attività di controllo di cui all'art. 42, comma 4 d.Lgs. 28/2011, delle violazioni relative all'A.U. in corso di validità, che siano rilevanti anche per l'erogazione degli incentivi;
- comunicare tempestivamente al Responsabile dell'U.O. Energia, la decisione di cessare l'esercizio dell'impianto, provvedendo alla rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi entro sei mesi dall'avvenuta cessazione¹² secondo le indicazioni contenute nel Piano di dismissione allegato all'istanza di A.U., previa prestazione di una congrua garanzia fidejussoria a favore dell'Amministrazione Provinciale entro la data di avvio dei lavori, come meglio esplicitato in narrativa;
- dà atto che l'impianto di cui sopra e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi del D.Lgs. 387/2003;
- subordina la validità del presente atto autorizzativo alla permanenza del requisito di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto;
- relativamente all'esercizio dell'impianto, subordina la validità del presente titolo abilitativo al perfezionamento presso il competente Ufficio delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica, tenuto conto che l'intera produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile verrà immessa nella rete di distribuzione nazionale¹³;
- dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento all'Albo Pretorio Telematico dell'Amministrazione Provinciale nonché la trasmissione in formato elettronico, a cura dell'U.O. Energia, a tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi e al Servizio

¹² Fatto salvo quanto previsto dal Titolo II del T.U. delle Disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici n.1775/1933 e s.m.i.

¹³ In particolare, la ditta dovrà presentare apposita "comunicazione" di officina elettrica al competente Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Dogane, ai sensi dell'art. 53bis del T.U. approvato con D.Lgs. n. 504/1995. Si segnala che la legge finanziaria per l'anno 2006 (L. n. 266/2005), all'art. 1, comma 423, fatte salve le disposizioni tributarie in materia di accisa, definisce che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche attività connesse ai sensi dell'art. 2135, comma 3, del Codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione del gestore dell'impianto per la determinazione del reddito nei modi ordinari. Il comma 3 del D.Lgs. n. 387/2003 lascia impregiudicato l'obbligo della ditta intestataria dell'A.U. al pagamento del diritto annuale di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e s.m.i.

Regionale di Politiche Energetiche¹⁴;

- dà atto che avverso tale atto autorizzativo gli eventuali soggetti interessati possono esperire ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

Al fine di favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, nel rispetto del principio di leale collaborazione fra Stato e Regione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili nell'ordinamento italiano, al pari di ogni altro Stato membro, sono disciplinati secondo speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate ed adeguate alle caratteristiche specifiche di ogni singola applicazione, tant'è che anche a seguito del recepimento governativo della Direttiva 2009/28/CE, l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003¹⁵ continua ad assoggettare, in via di principio, la realizzazione e l'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica rinnovabile tramite conversione solare-fotovoltaica, connotati da una potenza nominale superiore a 20 kW, ad un procedimento unificato di competenza delle Regioni o delle Province a ciò espressamente delegate, che assicuri, per il tramite dell'istituto della Conferenza dei Servizi, il rispetto delle normative vigenti per la tutela del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, archeologico, salute e pubblica incolumità, destinato a concludersi con il rilascio di un provvedimento di Autorizzazione Unica in capo ad una Autorità procedente che tenga il luogo del permesso a costruire e di ogni altra autorizzazione, concessione, nulla osta ed ogni atto di assenso comunque denominato, richiesto dalla normativa settoriale di pertinenza, preventivamente acquisiti presso gli Enti e le Amministrazioni coinvolte nell'attività istruttoria e decisoria della Conferenza dei Servizi ai sensi di legge¹⁶.

Al fine di garantire la contiguità di tali procedure autorizzative con gli interessi del territorio, il

¹⁴ Le Linee Guida nazionali, in vigore dallo scorso 3 ottobre, nella Parte I, punto 6.2, obbligano puntualmente le Regioni e le Province delegate a rendere pubblici, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, in materia di tutela dei dati personali, i provvedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio rilasciati ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

¹⁵ Come modificato ed integrato dall'art. 2, comma 161, della legge finanziaria 2008 che ha sancito con la Tabella A per ciascuna categoria di impianti F.E.R., soglie differenziate di capacità di generazione - eolica 60 kW, solare fotovoltaica 20 kW, idraulica 100 kW, biomasse 200 kW, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kW – al di sotto delle quali gli interventi di realizzazione, a cura dei soggetti proponenti, soggiacciono a denuncia di inizio attività ex artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., ovvero a mera comunicazione di attività edilizia libera (cfr. paragrafi 11 e 12 della parte II delle Linee Guida nazionali), fatto comunque salvo il potere governativo di stabilire soglie di capacità di generazione superiori. Il nuovo comma 5 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dispone infatti che “all'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'art. 2, comma 1, lett.b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla Tabella A allegata al presente Decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della D.I.A. di cui agli artt. 22-23 del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni”.

¹⁶ Cfr. art. 16, comma 2, lett. b) della L.R. n. 26/2004 e il par. 15, punto 1, della Parte III delle Linee Guida Nazionali.

legislatore regionale sin dal 2004¹⁷ ha individuato le Amministrazioni Provinciali quali uniche Autorità competenti al rilascio delle A.U. all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte convenzionale e rinnovabile la cui potenza termica si attesti al di sotto dei 50 MW e, in sede di recepimento parziale delle Linee Guida Nazionali, la stessa Assemblea legislativa ha qualificato le aree non idonee alla localizzazione dei nuovi impianti fotovoltaici, stabilendo altresì una serie di limiti sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia la disponibilità di più aree.

Ebbene, in virtù della disposizione che disciplina l'entrata in vigore del nuovo provvedimento regionale per tutti i procedimenti unici relativi a progetti di impianti fotovoltaici da installarsi in aree agricole che risultino formalmente avviati presso l'Autorità Procedente in data successiva a quella di approvazione della deliberazione regionale in predicato - giustappunto il 6 dicembre 2010 -, la ditta Enerbo Srl non soggiace ai nuovi criteri localizzativi avendo presentato, in pari data, all'U.O. Energia del Servizio di Pianificazione Ambientale della Provincia di Bologna, formale e regolare istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a terra con capacità di generazione superiore a 20 kWe, esattamente pari a 0,999 MWe, su terreni censiti catastalmente al foglio 23, mappale 136-137, del Comune di San Pietro in Casale, rientranti nella propria disponibilità giuridica anche per quanto attiene alla costruzione dell'infrastruttura di connessione alla rete elettrica, per la cui localizzazione nemmeno si necessita di variante allo strumento urbanistico vigente, data anche la conformità, a monte, con le disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Complessivamente, le valutazioni svolte dai membri della Conferenza dei Servizi, la cui indizione risale al 25/02/2011, ossia ad un momento successivo alla verifica di completezza della documentazione tecnica ed amministrativa acclusa all'istanza di parte, non hanno evidenziato elementi ostativi alla realizzazione del progetto del nuovo impianto e del relativo elettrodotto nel sito individuato dal richiedente, tale che gli Enti e le Amministrazioni interessate hanno convenuto di garantire il rispetto delle normative settoriali, ambientali e non, apponendo specifiche prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali - elencate nell'Allegato sub A del presente provvedimento autorizzativo congiuntamente a quelle proposte dal Responsabile del Procedimento secondo il quadro normativo di riferimento, la prassi amministrativa e le specifiche caratteristiche tecniche dell'impianto rinnovabile posto in disamina - la cui violazione, anche solo parziale, comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di Enerbo Srl, di importo pari ad un terzo dei valori minimo e massimo di cui ai commi precedenti del medesimo articolo, e comunque non inferiore a euro 300, con salvezza di tutte le altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹⁷ Così l'art. 3, comma 1, lett.b) della L.R. n. 26/2004.

I nulla osta, le autorizzazioni ed i pareri acquisiti dall'Autorità Procedente presso i soggetti istituzionali competenti – menzionati al punto 2 del dispositivo - all'esito dell'attività istruttoria della Conferenza, si intendono assorbiti e sostituiti dalla presente Autorizzazione Unica e preservano la durata contemplata dalle rispettive norme di legge, di modo che la ditta autorizzata resta obbligata all'aggiornamento e al rinnovo periodico cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'Autorizzazione Unica.

In relazione al titolo edilizio, val la pena evidenziare che la validità della presente A.U. è subordinata al rispetto della tempistica tassativamente assegnata dal legislatore regionale per l'avvio dei lavori di costruzione dei nuovi impianti F.E.R. la quale non deve superare il termine di sei mesi dal momento in cui il presente atto autorizzativo è divenuto inoppugnabile pena la decadenza del titolo principale di A.U., a differenza di quanto vale per il termine di consegna dei nuovi interventi che, ai sensi del Testo Unico dell'Edilizia, viene equiparato a tre anni dalla data di rilascio del titolo autorizzativo, a meno di una proroga dei termini concessa a fronte di preventiva e motivata richiesta della ditta autorizzata.

Sempre al fine di garantire un elevato grado di certezza agli investimenti previsti nel settore energetico, viene ad assumere particolare rilievo giuridico anche la data di reale messa in esercizio dell'impianto, inteso come primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, che deve avvenire entro diciotto mesi dalla consegna dei lavori.

A tal fine, infatti, il legislatore regionale ha inteso colpire¹⁸ i soggetti morosi, titolari di A.U. per la realizzazione di interventi energetici rilasciati tanto dalla Regione quanto dagli Enti locali delegati, con una sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi in caso di ritardo nell'entrata in esercizio dell'impianto. Alla medesima ratio si ispira anche la misura sanzionatoria della decadenza dell'atto autorizzativo¹⁹ da comminarsi ogni qual volta il titolare dell'A.U. non comunichi alle Amministrazioni competenti, Provinciale e Comunale, di aver intrapreso la realizzazione delle opere, principali e connesse, al massimo entro sei mesi dal momento in cui il provvedimento autorizzativo sia divenuto inoppugnabile ai sensi di legge.

La ditta Enerbo Srl resta comunque obbligata al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, di prevenzione degli incendi, di sicurezza nei luoghi di lavoro, fiscale, di tutela ambientale e quant'altro derivi dalla vigente normativa, ancorché non espressamente richiamato nel presente atto e nell'unico Allegato che ne forma parte sostanziale ed integrante.

Nelle more della statuizione provinciale sui criteri di quantificazione delle garanzie fidejussorie indispensabili per provvedere, in conformità con quanto disposto dalle Linee Guida Nazionali²⁰, in

¹⁸ Così art. 19, comma 3, della L.R. n. 26/2004 che stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria mensile pari allo 0,02% dell'investimento dichiarato, per un massimo di 18 mesi, a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto rispetto al termine stabilito nel provvedimento autorizzativo.

¹⁹ Comma 1 dell'art. 19 L.R. n. 26/2004.

²⁰ Par.13.1 lett. j).

luogo del soggetto inadempiente, alla dismissione dell'impianto, Enerbo Srl sarà obbligata a prestare a favore dell'Amministrazione Provinciale, una cauzione bancaria o assicurativa per l'importo da definirsi con atto deliberativo della Giunta Provinciale, in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino delle aree occupate dall'impianto già descritte e stimate nel Piano di dismissione depositato agli atti del procedimento.

Per meglio fronteggiare l'evenienza della dismissione dell'impianto, Enerbo Srl resta obbligata a dare comunicazione tempestiva all'U.O. Energia della Provincia di Bologna della decisione di cessazione dell'esercizio dell'impianto fotovoltaico e ad adottare tutte le misure necessarie alla rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi entro sei mesi dall'effettiva interruzione dell'attività di produzione di energia rinnovabile.

Infine, qualora in costanza del presente provvedimento autorizzativo Enerbo Srl intendesse proporre interventi di modifica sostanziale, potenziamento, rifacimento totale o parziale e di riattivazione, come definiti dalla normativa vigente²¹, questi ultimi saranno soggetti ad un rinnovato procedimento unico volto a garantire il rispetto delle normative vigenti, in conformità con la determinazione collegiale della Conferenza dei Servizi, che richiede l'assenso di gli Enti e le Amministrazioni interessate dagli interventi proposti. A tal fine si tenga presente che il D.Lgs. 28/2011 all'art. 5, comma 5, demanda ad un Decreto interministeriale la definizione degli interventi di modifica sostanziale per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, nelle cui more non si considerano sostanziali quegli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, non comportanti variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli interventi. Di conseguenza, gli interventi configurabili come modifica "non sostanziale", saranno attestati *tout court* dal Dirigente del competente Servizio di Pianificazione Ambientale che provvederà a darne adeguata comunicazione ai soggetti istituzionali che hanno concorso all'approvazione del progetto definitivo dell'impianto fotovoltaico.

Onde assicurare al presente atto la pubblicità dovuta ai sensi di legge, se ne autorizza la trasmissione, a cura dell'U.O. Provinciale Energia, alla Ditta richiedente, a tutti gli Enti e le Amministrazioni pubbliche partecipanti ai lavori della Conferenza dei Servizi nonché al Servizio Politiche Energetiche della Regione Emilia-Romagna.

Inoltre, se ne dispone la pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico della Provincia di Bologna²²,

²¹ Si fa presente che le definizioni di "potenziamento o ripotenziamento", di "rifacimento totale e parziale" e di "riattivazione" sono contenute all'art. 2 del D.M. Svil.Econ. del 18.12.2008 n. 244. Inoltre l'art. 16 della L.R. n. 26/2004, prevede espressamente che gli eventuali progetti di modifica o ripotenziamento siano valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.

²² Le determinazioni dirigenziali adottate ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., sono soggette a pubblicazione all'Albo Pretorio liberamente consultabile per un periodo di 15 giorni, dal sito istituzionale della Provincia di Bologna, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b) del Regolamento Provinciale per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi, onde consentire a chiunque l'accesso agli atti senza motivazione.

anche al fine di massimizzare la pubblicità dell'atto e consentire ad eventuali controinteressati di esperire eventuale ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna nel termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni, termini decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto ovvero dalla piena conoscenza di esso.

Si dà atto che la presente Autorizzazione Unica non comporta impegno di spesa alcuno per gli altri Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, né per l'Amministrazione Provinciale che la rilascia nella piena ed esclusiva responsabilità del proponente, in relazione ai danni eventualmente procurati a terzi da Enerbo Srl nella messa in opera e/o in esercizio del nuovo impianto fotovoltaico.

Bologna, 17/05/2011

Il Dirigente responsabile

VALENTINA BELTRAME

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

Allegato sub A) PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

1. L'impianto dovrà essere realizzato da ENERBO SRL (P.Iva 03059331201) in conformità al progetto definitivo così come risultante dagli elaborati tecnici allegati all'istanza P.G. 196341 del 6/12/2010;
2. La realizzazione dell'impianto dovrà altresì rispettare le prescrizioni contenute nella "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici" allegata alla nota n. 5158 del 26/03/2010 del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.
3. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre sei mesi dalla data in cui il provvedimento di Autorizzazione Unica sarà divenuto inoppugnabile, ENERBO SRL, per non incorrere nella sanzione della decadenza dell'A.U., avrà l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio ascrivibile a cause di forza maggiore o comunque a cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con il Responsabile del U.O. Energia della Provincia di Bologna l'assegnazione di un nuovo termine perentorio.
4. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata all'U.O. Energia dell'Amministrazione Provinciale e al Settore Urbanistica del Comune di San Pietro in Casale entro il giorno successivo all'avvio, con espressa menzione del direttore di cantiere e dell'impresa esecutrice dei lavori edili e di tutto quanto previsto dall'art.90 del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela, salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché, ai sensi del D.M. 24/10/2007, la trasmissione sempre al Comune, il previsto Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e la Notifica preliminare, ai sensi dell'art.99 del D.Lgs. 109/2009, all'Azienda USL di competenza ed alla Direzione Provinciale del Lavoro.
5. I lavori dovranno essere eseguiti in perfetta aderenza alle disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili.
6. Prima dell'avvio dei lavori, ENERBO SRL è tenuta a coordinare le attività di scavo con addetti della Sovrintendenza ai Beni Archeologici e comunque rispettare gli obblighi in materia di ritrovamenti fortuiti sanciti dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
7. Presso il cantiere dovrà essere conservata copia conforme all'originali informatico dell'atto autorizzativo, corredato del progetto architettonico ed ogni altro elaborato progettuale. Inoltre dovrà essere affissa una tabella recante gli estremi del presente atto, l'oggetto dei lavori, il titolare dell'autorizzazione, le generalità dell'impresa esecutrice, del progettista, del direttore lavori, dell'assistente e del responsabile della sicurezza.
8. Ogni sostituzione dell'impresa costruttrice e del direttore dei lavori dovrà essere comunicata dalla ditta autorizzata al Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia e del Comune di San Pietro in Casale. Le occupazioni di suolo pubblico dovranno essere preventivamente autorizzate.
9. Il cantiere dovrà essere adeguatamente recintato ed opportunamente segnalato in conformità delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri edili. Il titolare dell'autorizzazione, il committente, l'impresa costruttrice e il direttore dei lavori sono responsabili dell'osservanza delle norme di legge, dei regolamenti comunali e delle modalità esecutive del progetto di impianto fotovoltaico.
10. Le attività di cantiere finalizzate alla costruzione dell'impianto fotovoltaico potranno essere svolte solo nei giorni feriali, nell'intervallo orario 7-20, limitando le attività acusticamente impattanti alle fasce 8-13 e 15-19, così come statuito dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 45 del 21/01/2002.
11. La strada di accesso all'area interessata dai lavori dovrà essere mantenuta in buono stato igienico e dovranno mettersi in campo tutte le misure utili a mitigare diffusione di polveri dall'area di cantiere.
12. la ditta autorizzata dovrà ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto.

13. La ditta autorizzata si impegna ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto, tutte le opere nuove e/o le modifiche che venissero prescritte, a norma di legge, per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini a tale scopo stabiliti dalla legge stessa con la comminatoria delle sanzioni contemplate in caso di inadempimento
14. Le superfici ventilanti a servizio dei locali/vani tecnici dovranno rispettare le prescrizioni del Regolamento Edilizio vigente del Comune di San Pietro in Casale.
15. La cabina di trasformazione dovrà essere realizzata ad almeno 8 metri dai confini di proprietà di terzi.
16. Il collegamento MT interno all'area dell'impianto dovrà essere utilizzato esclusivamente cavo cordato a elica.
17. Il termine massimo di consegna dei lavori è di tre anni dalla data di rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica, decorso inutilmente il quale, l'atto autorizzativo decade di diritto per la parte di opere rimaste ineseguite. Su richiesta motivata presentata in tempo utile da ENERBO SRL, potrà eventualmente concedersi, per una sola volta, la proroga dello stesso, motivata dalla sopravvenienza di fatti estranei alla volontà del titolare dell'A.U..
18. La data di consegna dei lavori dovrà essere comunicata da ENERBO SRL per iscritto, tempestivamente, al Responsabile dell'U.O. Energia della Provincia di Bologna e all'Ufficio Tecnico del Comune di San Pietro in Casale.
19. Contestualmente alla comunicazione di avvenuta consegna dei lavori, e comunque prima di qualsiasi utilizzo effettivo dell'impianto, ENERBO SRL dovrà presentare al Comune di San Pietro in Casale domanda di certificazione della conformità edilizia e di agibilità dei nuovi manufatti.
20. L'utilizzo dell'impianto fotovoltaico potrà essere intrapreso previo rilascio del certificato comunale di conformità edilizia e agibilità, fatta eccezione per le opere destinate ad attività specifiche il cui svolgimento è subordinato dalle norme vigenti ad apposita autorizzazione e/o nullaosta di tipo sanitario.
21. L'entrata in esercizio dell'impianto coincidente con la data in cui ENERBO SRL effettuerà il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico, dovrà avvenire entro diciotto mesi dalla consegna dei lavori, per non incorrere nella sanzione amministrativa pecuniaria mensile (pari allo 0,02% dell'investimento dichiarato, per un massimo di diciotto mesi, a partire dal quinto mese di ritardo dall'entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico), di cui all'art. 19 della L.R. n. 26/2004.
22. ENERBO SRL dovrà documentare ogni eventuale ritardo nella messa in esercizio dell'impianto imputabile a cause di forza maggiore e comunque a cause indipendenti dalla propria responsabilità, concordando con il Responsabile dell'U.O. Energia l'assegnazione di un nuovo termine.
23. Ciascuna modifica proposta da ENERBO SRL., in corso d'opera o di esercizio dell'impianto F.E.R. autorizzato, dovrà essere preventivamente proposta al Responsabile dell'U.O. Energia dell'Amministrazione Provinciale che nel termine di 15 giorni ne accerta la sostanzialità ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2011. In caso di riscontro positivo, la stessa Autorità Provinciale darà luogo ad un autonomo procedimento amministrativo esaminando la documentazione presentata a corredo dell'istanza di Autorizzazione alla modifica sostanziale, dando comunicazione dell'avvio ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/20003 e provvedendo a convocare una Conferenza dei Servizi, fermo restando che, in tal sede, i progetti di modifica sostanziale o di potenziamento saranno valutati sotto il profilo urbanistico solo in caso di occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.
24. In caso di non sostanzialità degli interventi modificativi proposti, l'Autorità Provinciale competente provvederà ad aggiornare l'Autorizzazione Unica, con inserimento delle varianti e delle prescrizioni eventualmente necessarie a garantire una realizzazione, un esercizio ed una gestione in linea con le norme vigenti in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio, e a darne comunicazione a tutti gli Enti e alle Amministrazioni interessati.
25. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico, e comunque prima della messa a regime dello stesso, ENERBO SRL dovrà predisporre e consegnare all'Amministrazione Provinciale di Bologna, al Comune di San Pietro in Casale e al Servizio Sistemi Ambientali di A.R.P.A., una planimetria dell'intero complesso, completa e dettagliata anche per quanto attiene alle reti tecnologiche e ad eventuali varianti in corso d'opera di ordine non sostanziale, per consentire gli eventuali successivi controlli e sopralluoghi.

26. Il tombamento del fosso previsto previsto per consentire l'accesso alla cabina Enel deve essere realizzato secondo le regole del buon costruire garantendo la portata ante-operam, con sezione adeguata a consentire il normale deflusso dell'acqua di scolo.
27. Ogni costruzione in rialzo o in aggetto (con altezza massima di 50 cm) che risulti in corrispondenza della strada pubblica dovrà avere caratteristiche tali da non essere di pericolo od intralcio per i fruitori della stessa; inoltre dovrà essere visibile anche nelle ore notturne e comunque distante almeno 50 cm dalla linea di margine della carreggiata.

Emissioni Acustiche

28. Non si sono preventivate emissioni acustiche suscettibili di controlli o di prescrizioni in sede d'esercizio dell'impianto.

Acque

29. Non si sono riscontrati scarichi di acque di origine meteorica, civile o industriale che necessitino di autorizzazioni ai sensi della normativa vigente.

Rifiuti

30. Tutti i rifiuti prodotti in ragione dell'attività di produzione energetica dovranno essere stoccati in contenitori e in siti idonei a non procurare inconvenienti ambientali e successivamente smaltiti nei termini temporali di cui alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., da ditte regolarmente iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Elettrodotti ed elettromagnetismo

31. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) della L.R. n. 10/1993 la potenza e la lunghezza dell'impianto di rete di connessione hanno escluso l'ottenimento nell'ambito del procedimento unico ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, dell'autorizzazione settoriale alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica con tensione nominale compresa tra 5000 e 150.000 volt.
32. L'autorizzazione alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione deve intendersi rilasciata a nome di chi effettua la realizzazione delle opere, (produttore o gestore di rete), come indicato dal produttore nell'accettazione del preventivo del gestore della rete.
33. L'impianto di rete per la connessione sarà inserito nel perimetro della rete di distribuzione di energia elettrica di proprietà del gestore Enel Distribuzione S.p.A., con il superamento dell'obbligo di rimozione nei casi di dismissione dell'impianto di produzione.
34. L'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione si dovrà intendere automaticamente volturata a favore di Enel Distribuzione S.p.A. una volta che ENERBO SRL avrà ottenuto la certificazione di collaudo positiva e di presa in carico dalla medesima Società di distribuzione dell'energia elettrica, allo scopo di evitare una successiva domanda di voltura.
35. L'impianto di rete di connessione è da intendersi di Pubblica Utilità, ai fini di eventuale avvio del procedimento di asservimento coattivo.
36. L'autorizzazione unica, per quanto riguarda l'impianto di rete per la connessione, sostituisce gli adempimenti previsti dalla L.R. Emilia Romagna n. 10/1993, norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 Volts.

Dismissione dell'impianto

37. A norma dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 16, comma 2, lett. g) della L.R. n. 26/2004, entro 6 mesi dalla cessazione dell'esercizio dell'impianto, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla dismissione dello stesso nonché al ripristino dello stato originario dei luoghi mediante lo smantellamento delle strutture edilizie ed impiantistiche esistenti;
38. A garanzia dell'adempimento di tale obbligo, la ditta ENERBO SRL ha presentato un Piano di dismissione dell'impianto comprensivo anche di un analitico quadro economico
39. Nel caso in cui, sulla base del Piano di dismissione presentato, il Responsabile dell'U.O. Provinciale Energia constati la necessità di richiedere alla ENERBO SRL una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e di messa in pristino, mediante fidejussione bancaria o assicurativa per

l'esecuzione delle opere di rimessione in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente, tale garanzia economica da prestarsi con la modalità alternativa della cauzione in denaro versata presso la Tesoreria della Provincia, dei titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ai sensi dell'art. 54 del R.D. n. 827/1924, ovvero con fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, verrà commisurata all'effettivo valore delle opere di rimessione in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale ed andrà aggiornata per ciascun periodo di attualizzazione del Piano di dismissione.

Prescrizioni generiche

40. A fronte di ogni eventuale cessione d'impresa, l'impresa che intendesse subentrare a ENERBO SRL nella gestione dell'impianto dovrà presentare in tempo utile all'U.O. Energia della Provincia di Bologna domanda, in carta libera, di autorizzazione alla voltura in proprio favore dell'A.U. in corso di validità, allegando copia conforme della documentazione che dispone la voltura (l'accordo siglato dalle parti, la delibera societaria ecc.), nonché certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con specifica menzione del nulla osta rilasciato, nel rispetto della normativa antimafia, nei sei mesi che precedono la presentazione dell'istanza di voltura.
41. La Società ENERBO SRL dovrà dare tempestiva comunicazione all'U.O. Energia della Provincia di Bologna e al Servizio Sistemi Ambientali di A.R.P.A. degli eventuali fermi tecnici dell'impianto che dovessero verificarsi, compresi quelli programmati, fornendo le indicazioni sulle cause tecniche e sulla presunta durata del blocco.
42. Ogni eventuale avaria e/o criticità riscontrata da ENERBO SRL nell'esercizio dell'impianto autorizzato dovrà essere affrontata in coerenza con le previsioni del Piano di monitoraggio e di gestione delle emergenze.
43. ENERBO SRL dovrà rispettare i contenuti del Piano di monitoraggio e di controllo delle emergenze, integrandolo con l'esatta individuazione delle misure correttive e/o gestionali temporanee atte a fronteggiare eventuali malfunzionamenti dell'impianto, l'indicazione del responsabile tecnico e dei tempi di ripristino della normale funzionalità dell'impianto.
44. L'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico superiore a 20 kW, qual è quello proposto da ENERBO SRL, rientra nel campo di applicazione del regime fiscale regolato dal Titolo II del T.U. approvato con D.Lgs. n. 504/1995 e s.m.i. che, all'53, comma 1, lett. b), caratterizza tale tipologia di impianti come "officina di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile". L'impianto in questione si avvarrà per i sistemi di allarme, videosorveglianza, illuminazione, condizionatori, etc. della fornitura tramite una linea separata e dedicata. Pertanto ai sensi dell'art.53 bis del D.Lgs. n. 504/1995, ENERBO SRL in luogo della denuncia di officina di produzione per uso proprio, dovrà presentare all'Ufficio delle Dogane di Bologna una semplice comunicazione di "officina di produzione elettrica a scopo commerciale" sulla base della specifica modulistica messa a disposizione dall'Ufficio delle Dogane competente per territorio.

Controlli

45. A seguito del rilascio dell'atto autorizzativo unico tutti gli Enti di controllo cui l'ordinamento conferisce funzioni di vigilanza, espletano i controlli opportuni e necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche, di ordine strutturale e funzionale, sopra elencate.
46. La ditta autorizzata dovrà rispettare tutte le prescrizioni tecniche stabilite nel presente Allegato, posto che l'art. 44, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2011 commina, a fronte dell'accertamento della violazione di una o più prescrizioni, quale parte sostanziale ed integrante dell'A.U., la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo del valore minimo (€1000) e massimo (€150.000) indicato dal comma 1 del medesimo articolo, e comunque non inferiore a € 300, fatte salve le altre sanzioni previste comunque previste dalla normativa vigente da irrogare a cura delle Autorità competenti;
47. L'Autorità Provinciale Procedente comunicherà l'adozione delle misure sanzionatorie comportanti la revoca dell'atto autorizzativo anche al Gestore Servizi Energetici, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza; Ai sensi del disposto di cui al punto 8 della parte prima del D.M. 18 settembre

2010 il contributo di costruzione ai sensi dell'art.17, comma 3 lett e) del DPR 380/2001, non è dovuto per il presente impianto.

48. A seguito del rilascio dell'atto autorizzativo unico tutti gli Enti di controllo cui l'ordinamento conferisce funzioni di vigilanza, espletano i controlli opportuni e necessari a garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche, di ordine strutturale e funzionale, sopra elencate.
49. In particolare, l'Ufficio Tecnico del Comune di San Pietro in Casale accerterà la corrispondenza delle opere edilizie di nuova realizzazione con il progetto definitivo approvato in Conferenza dei Servizi ed autorizzato dall'Autorità Procedente, Provincia di Bologna, con atto del Dirigente del Servizio di Pianificazione Ambientale.
50. Ai sensi del D.M. del 16/02/1982 l'impianto fotovoltaico proposto da ENERBO SRL non si configura, di per sé, come attività soggetta al controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna, ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.). Qualora siano presenti nell'area dedicata all'impianto altre attività soggette al controllo dei VV.FF., ai fini del rilascio del C.P.I., ENERBO SRL congiuntamente alla documentazione prescritta dal D.M. 04/05/1998, dovrà produrre copia del certificato di collaudo di cui al D.M. 19/2/2007, attuativo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 387/2003.

**SETTORE AMBIENTE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

Oggetto: Volturazione dell'Autorizzazione Unica ex art.12 D.Lgs. 387/2003, all'esercizio di un impianto a terra per la produzione di energia elettrica tramite conversione solare-fotovoltaica, rilasciata con Det. Dirig. n. 1122 del 17/05/2011 a ENERBO Srl. Nuovo beneficiario: PV SAN PIETRO IN CASALE SRL.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Decisione

1. dispone la volturazione a favore di PV SAN PIETRO IN CASALE Srl (C.F. 03133421200; sede legale a Bologna, Via Audinot, 31), dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1122 del 17/05/2011, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, a ENERBO Srl (C.F. 03059331201; sede legale a Bologna, Via della Battaglia, 27) per l'esercizio nel Comune di San Pietro in Casale (Bo) di una centrale per la conversione di energia solare in energia elettrica tramite tecnologia fotovoltaica, di potenza pari a 0,999 MWe, nel sito di Via Setti classificato come "agricolo" dal corrente strumento urbanistico del Comune di San Pietro in Casale (foglio 23, mappali 136-137), posto che su tali aree la Società subentrante vanta una proprietà superficaria della durata di 25 anni in ragione dell'acquisizione del ramo d'azienda già in capo a Enerbo Srl, consistente nel complesso di beni, attività, diritti e rapporti giuridici attivi e passivi, relativi alla centrale in parola, dal 29.04.2011, con salvezza di tutti pareri, i nullaosta, le autorizzazioni, i pareri e altri atti di assenso previsti dalla normativa vigente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica all'esercizio della centrale stessa, e da quest'ultima assorbiti e sostituiti;
2. obbliga la Società subentrante, PV SAN PIETRO IN CASALE Srl, al rispetto puntuale di tutte le condizioni e prescrizioni tecniche ed amministrative impartite nell'Allegato sub A) della Determinazione succitata, relativamente alla gestione dell'impianto, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie richiamate al punto 6) del presente provvedimento, nonché delle ulteriori prescrizioni costruttive e gestionali di seguito riportate:
 - a) prestare a favore dell'Amministrazione Provinciale, entro 30 giorni dal rilascio del

presente provvedimento, una cauzione bancaria o assicurativa del valore di *euro 71.500*, come quantificato dalla Società cedente nel Piano di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi all'origine, ritenuto congruo in costanza di Procedimento unico, per la corretta esecuzione degli interventi di smantellamento dell'impianto in luogo del nuovo titolare dell'Autorizzazione Unica, PV SAN PIETRO IN CASALE Srl, nel caso in cui questi, cessata l'attività di produzione energetica, non adempiesse agli obblighi di legge relativi agli interventi di obblighi di legge;

b) comunicare al GSE¹ entro 30 giorni dalla data di registrazione dell'atto di cessione, l'avvenuta cessione dell'impianto fotovoltaico o dell'unità immobiliare su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico congiuntamente all'impianto stesso.

3. dà atto che in caso in cui necessiti in corso di esercizio dell'impianto di una o più modifiche "sostanziali" in corso di esercizio, PV SAN PIETRO IN CASALE Srl chiederà l'attivazione di un nuovo procedimento unico, ai sensi dell'art.12 D.Lgs. 387/2003, secondo i criteri di discernimento della sostanzialità degli interventi di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2008 - non si considerano sostanziali "gli interventi da realizzare su impianti fotovoltaici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, non comportanti variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli interventi" - validi fino alla miglior definizione della sostanzialità degli interventi, rimessa, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte energetica, ad un emanando Decreto Interministeriale;

4. ricorda che la validità del presente provvedimento è subordinata alla permanenza in capo alla Ditta subentrante, PV SAN PIETRO IN CASALE Srl, di un qualsiasi titolo valido di disponibilità giuridica delle aree interessate dall'impianto;

5. relativamente all'esercizio dell'impianto, subordina la validità del presente titolo abilitativo al buon fine degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica, tenuto conto che l'intera produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile verrà immessa nella rete di distribuzione nazionale;

6. rende noto che l'accertamento della violazione di una o più prescrizioni stabilite nel provvedimento autorizzatorio qui volturato, così come integrate con il presente atto, sarà punita, ai sensi dell'art. 44, comma 3, del D.Lgs. 28/2011, da questa Autorità Provinciale con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un terzo del valore minimo (euro 1000) e massimo (euro 150.000) di cui al comma 1 dell'art. 44, e comunque non inferiore a 300, fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

7. rende noto che l'Autorità Provinciale di Bologna si impegna a comunicare l'adozione delle eventuali misure sanzionatorie comportanti la revoca dell'atto autorizzativo ora intestato a PV SAN

¹Così prevede l'art. 10, comma 4, Decreto Ministero Svil.Econ. del 05.05.2011 "Incentivazione della produzione di energia elettrica".

PIETRO IN CASALE SRL, alle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi per il rilascio del titolo abilitativo qui volturato, nonché al Gestore Servizi Energetici per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza;

8. dà atto, infine, che ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna/Bologna, entro sessanta giorni dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente provvedimento stesso, in alternativa al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proponibile entro centoventi giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza dello stesso.

Motivazione

In data 13/09/2011 il legale rappresentante di ENERBO Srl, congiuntamente al legale rappresentante di PV SAN PIETRO IN CASALE Srl, presentava all'U.O. Energia dell'Amministrazione Provinciale di Bologna, una istanza di volturazione² dell'Autorizzazione Unica rilasciata al primo Proponente, ENERBO Srl, con Determinazione Dirigenziale immediatamente esecutiva n. 1122/2011 del 17/05/2011, per la costruzione e l'esercizio di un impianto F.E.R. di matrice solare-fotovoltaica della potenza di 0,999 Mwe, da ubicare nell'area agricola di Via Setti, Comune di San Pietro in Casale (foglio 23, mappali 136-137).

Posto che al tempo dell'istanza di volturazione tale impianto era già stato realizzato - e messo in esercizio³ - da Enerbo Srl in conformità con le caratteristiche attestate nel progetto definitivo autorizzato dall'Amministrazione Provinciale, la ditta PV SAN PIETRO IN CASALE Srl, significava alla suddetta Amministrazione la volontà di subentrare esclusivamente nell'attività di gestione del nuovo impianto già attivo in termini di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

In sede di presentazione dell'istanza i soggetti richiedenti la voltura comprovavano l'acquisizione, da parte di PV SAN PIETRO IN CASALE Srl, della disponibilità giuridica a titolo di proprietà superficiaria di tutte le aree interessate dall'impianto, per una durata di 25 anni con decorrenza 29/04/2011, data di stipula, mediante scrittura privata autenticata, tra le parti istanti, di un contratto di cessione del ramo d'azienda relativo all'impianto fotovoltaico in parola.

Riscontrata la sussistenza dei presupposti giuridici e fattuali, si dispone la voltura con effetti immediati del titolo di Autorizzazione Unica a favore di PV SAN PIETRO IN CASALE Srl, con

² Agli atti P.G. 143581 del 13/09/2011.

³ La fine dei lavori risale al 28/07/2011 ed è stata comunicata all'U.O. Energia con nota P.G. 145427/2011.

riguardo all'impianto e alle opere pertinenziali, con perpetuazione di tutti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati, ancorché subordinati all'osservanza delle condizioni e/o prescrizioni in essi contenute, rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi decisoria dai soggetti istituzionali competenti ed assorbiti e sostituiti dal provvedimento finale di Autorizzazione Unica.

Ciò non di meno, PV SAN PIETRO IN CASALE Srl resta obbligata al rispetto di tutte prescrizioni tecnico- gestionali elencate nell'Allegato sub A) della Determinazione Dirigenziale n. 1122/2011 del 17/05/2011, nonché di quelle apposte al punto 2 del dispositivo sovrastante, con lettere a)-b) e si assume la piena responsabilità riguardo agli eventuali danni eventualmente causati a terzi in relazione all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, sollevando l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa accampata da soggetti che si ritenessero danneggiati dall'attività produttiva *de qua*.

Bologna, 16/11/2011

Il Dirigente responsabile
VALENTINA BELTRAME

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.